

Alla cortese attenzione delle  
**AZIENDE ASSOCIATE**

Milano, 17 ottobre 2024

## CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 4/2024

### **OGGETTO: Welfare aziendale e gestione “fintech” del credito.**

*Gli associati hanno chiesto ad AIWA di sintetizzare le caratteristiche necessarie per ogni modalità “fintech” di riconoscimento del welfare aziendale (a titolo di esempio: corresponsione con wallet virtuale; utilizzo del circuito delle carte di pagamento; supporto fisico mediante carta di credito prepagata) perché possa ritenersi conforme alla legislazione e alla prassi in materia di erogazione di somme, beni, prestazioni opere e servizi ex art. 51, commi 2 e 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).*

*Dalla presente circolare sono esclusi i cc.dd. “buoni pasto” o buoni sostitutivi di mensa ex art 51, comma 2, lettera c., come già specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016. La presente circolare è l’esito di due tavoli di confronto tecnico tenutosi in AIWA in data 15 gennaio e 19 febbraio 2024.*

#### **1. I requisiti per la gestione di documenti di legittimazione rappresentativi di servizi rientranti nell’ambito dei cc.dd. *fringe benefits* ex art. 51, comma 3 del TUIR**

In forza dei chiarimenti di prassi intervenuti fino al 15 ottobre 2024, possono giudicarsi conformi alla legislazione, come interpretata dalla Agenzie delle Entrate mediante circolari, risoluzioni ed interPELLI, i servizi di gestione del welfare aziendale ex art. 51, comma 3 del TUIR che dispongano delle seguenti caratteristiche.

- 1. Circuito privativo:** il credito deve essere accettato in un numero chiuso di esercenti, anche molto ampio, ma non corrispondente a quello composto da tutti gli esercenti che abbiano un POS capace di leggere la carta di pagamento o una cassa abilitata ad accettare pagamenti attraverso *wallet* virtuale. La limitatezza del circuito può essere dimostrata con la consegna al lavoratore di un elenco di esercenti (fisico/elettronico, con tutte le ragioni sociali e gli indirizzi o anche virtuale, tramite *app* e geolocalizzazione) ove poter utilizzare il proprio credito welfare. Nessun servizio può essere erogato presso operatori non compresi in quell’elenco. I fornitori non devono

quindi essere necessariamente convenzionati, ma devono essere noti, così come devono essere noti i beni/servizi da questi forniti.

- 2. Non cumulabilità tra credito welfare e moneta elettronica gestiti dallo stesso strumento:** un bene o un servizio non possono essere acquisiti utilizzando, nella stessa transazione, risorse derivanti dal *wallet* virtuale di gestione del credito welfare e da risorse (moneta) esterne al *wallet*, supportate dallo stesso strumento di gestione del *wallet* (carta di pagamento o app).
- 3. Divieto assoluto di prelievo in moneta del credito welfare, di invio a terzi sotto forma di denaro e divieto di rimborso del denaro.**
- 4. Nominatività del supporto e del “voucher” utilizzato.**
- 5. Flusso amministrativo e contabile interno dedicato:** deve essere possibile per l'esercente che ritira il documento/i crediti di legittimazione ricondurre la transazione all'utilizzo di un *voucher* ex art. 51, comma 3 del TUIR senza confonderlo con un qualsiasi pagamento monetario. Internamente al provider, deve essere organizzato un flusso amministrativo e contabile dedicato che istruisca correttamente il rimborso all'esercente (anche fosse contestuale) e permetta l'idonea iscrizione a bilancio per l'azienda cliente.
- 6. Emissione del *voucher* antecedente al trasferimento e/o al riscatto del buono:** il documento di legittimazione deve essere emesso prima del trasferimento o del riscatto del buono e non può essere generato successivamente per sostanziare retroattivamente l'operazione da un punto di vista documentale.

**Volendo sintetizzare il flusso relativo al voucher c.d. multiuso, questo è il processo ordinario:**

- nel momento di emissione del *voucher*, non essendo in quella data noto il bene/servizio con esso esigibile, la stessa emissione avverrà fuori campo iva;
- successivamente, il dipendente esigerà sulla base del titolo di legittimazione il bene/servizio scelto (secondo le regole dell'art. 51 c.3 del TUIR);
- a quel punto, essendo nota l'operazione a fronte della quale è stato utilizzato il *voucher*, questa diventa rilevante ai fini IVA (art. 6<sup>quater</sup> del c.d. Decreto IVA) e dovrà quindi essere documentata nei confronti

del titolare del *voucher* con fattura/ricevuta/scontrino secondo le regole ordinarie.

## 2. I requisiti per la gestione di cc.dd. documenti di legittimazione rappresentativi di servizi ex art. 51, comma 2 del TUIR

In aggiunta a quanto elencato al punto 1, possono giudicarsi conformi alla legislazione, come interpretata dalla Agenzie delle Entrate mediante circolari, risoluzioni ed interpelli, i servizi di gestione del welfare aziendale ex art. 51, comma 2 del TUIR che dispongano anche delle seguenti caratteristiche.

7. **Convenzionamento:** trattandosi di welfare c.d. diretto, ossia ove il lavoratore non può avere parte nello scambio economico (anche fosse semplicemente riportando lo scontrino ricevuto al datore di lavoro), il provider di welfare deve avere attivato una rete di convenzionamenti che gli permettano, per nome o per conto del cliente (non un semplice “mandato al pagamento”, quindi), di gestire il rapporto economico e di fatturazione direttamente con l’esercente che ha erogato l’opera o il servizio di welfare al lavoratore, senza che questi partecipi dello scambio, anche indirettamente.
8. **Vincolo alla tipologia di opere e servizi:** le opere e i servizi che possono trovare spazio in un paniere di welfare ex art. 51, comma 2 del TUIR sono soltanto quelli rispondenti alle finalità indicate dallo stesso Testo Unico. Ad esempio, i servizi di cui alla lettera f devono rispondere alle finalità di cui al comma 1 dell’art. 100 (oneri di utilità sociale). Deve perciò essere tassativamente vietato l’accesso mediante credito welfare a beni e servizi che non hanno le finalità previste dalla normativa, anche quando riconosciuti da esercenti convenzionati con il provider (solo a titolo di esempio: scommesse online, alcolici, polizze auto o vita, investimenti finanziari, etc.)
9. **Flusso amministrativo e contabile interno dedicato:** è obbligatorio per l’esercente destinatario del documento di legittimazione ricondurre la transazione all’utilizzo di un *voucher* ex art. 51, comma 2 del TUIR senza confonderlo con un mero versamento di moneta. Internamente al provider, deve essere organizzato un flusso amministrativo e contabile dedicato che permetta la idonea iscrizione a bilancio per l’azienda cliente.

IL PRESIDENTE di AIWA  
F.to Emmanuele Massagli

